SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 novembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 195

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1998.

Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati «Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio».

98A10237

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1998.

Nomina di un dirigente generale di livello C nel ruolo dei dirigenti del Ministero delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma settimo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da emanarsi della forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21, comma 2, il quale prevede che, nei limiti della disponibilità di organico, possono essere conferiti a persone estranee all'amministrazione incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato di durata non superiore a cinque anni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692, come ha adottato il regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato ed in particolare l'art. 2;

Considerato che sussiste la vacanza organica del posto nel ruolo dei dirigenti generali del Ministero delle finanze necessaria per poter provvedere al conferimento di un incarico di dirigente generale;

Considerato che il prof. Roberto Convenevole, professore associato presso la cattedra di programmazione economica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Cassino, è in possesso di particolare qualificazione ed esperienza nel settore economico-tributario, avendo egli anche ricoperto, nel periodo dal 1990 al 1997, l'incarico di ispettore tributario presso il Servizio centrale degli ispettori tributari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, al prof. Roberto Convenevole, nato a Chieti l'8 dicembre 1949, estraneo all'amministrazione è conferito, a norma dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per un periodo di cinque anni, l'incarico di dirigente generale di livello di funzione «C» nel ruolo amministrativo dei dirigenti del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Al prof. Roberto Convenevole spetta un'indennità annua lorda pari al trattamento economico del dirigente generale di livello di funzione «C», sostitutiva di ogni emolumento di natura accessoria.

Art. 3.

Con decreto del Ministro delle finanze si provvederà all'approvazione del contratto di diritto privato relativo all'espletamento da parte del prof. Roberto Convenevole delle funzioni inerenti al conferito incarico di dirigente generale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1998
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 9

Curriculum vitae del prof. ROBERTO CONVENEVOLE

Ruoli ricoperti.

Dall'anno accademico 1985-86 è professore associato confermato, a tempo pieno, per la cattedra di Programmazione economica presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Cassino.

Nel periodo 1990-97 ha ricoperto l'ufficio di ispettore tributario presso il Servizio centrale degli ispettori tributari (SeCIT) del Ministero delle finanze.

Formazione professionale ed attività didattica.

A) Nel 1968 consegue la maturità scientifica presso la «Schola Europaea» di Lussemburgo.

Nel 1974 si laurea in Politica economica e finanziaria discutendo la tesi: «Alcuni aspetti della tematica del surplus economico»; votazione 110/110 e lode.

Dal 15 ottobre 1973 al 15 giugno 1974 è titolare di una borsa di studio presso la SISPE (Scuola italiana di storia del pensiero economico, diretta dal prof. Claudio Napoleoni) compiendo studi e ricerche su: la teoria delle crisi economiche, la storia e la teoria del valore, i problemi della pianificazione.

Il 1º gennaio 1975 vince una borsa di studio del CNR presso l'Istituto di politica economica e finanziaria della Facoltà di economia e commercio di Roma.

Dal 1º luglio 1975 al 31 ottobre 1979 è assegnista.

Il 1º agosto 1981 diventa ricercatore confermato presso l'Istituto di politica economica e finanziana della Facoltà di economia e commercio di Roma.

Gli studi compiuti presso l'Istituto di politica economica e finanziaria hanno riguardato: la distribuzione funzionale del reddito, la spesa pubblica, l'inflazione, l'accumulazione, il capitale finanziario.

Dal 1980 al 1985 partecipa ad un gruppo di ricerca, finanziato dal CNR, su «Moneta e produzione» (direzione del prof. Augusto Graziani).

Dal 1987 al 1988 partecipa al progetto finalizzato CNR sulla economia italiana nell'ambito del gruppo di ricerca diretto dal prof. Guido M. Rey, e coordinato a livello generale dal prof. Sabino Cassese.

B) Nell'anno accademico 1979-80 insegna: politica economica e finanziaria presso la Facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria (incarico esterno); e Storia delle dottrine economiche presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia (incarico interno).

Dall'anno accademico 1980-81 e fino al 1984-85 è professore incaricato sempre presso l'IUAV di Venezia, per il corso di Storia delle dottrine economiche.

Nel 1985 diventa professore associato confermato per il raggruppamento di Politica economica e dall'anno accademico 1985-86 fino al luglio del 1990 insegna Programmazione economica presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Cassino, dove ritorna al termine del mandato presso il SeCIT.

Attività svolta presso il SeC.I.T.

Ha fatto parte del Gruppo V (edilizia ed attività connesse) partecipando ai programmi straordinari di verifiche fiscali per il 1990 ed il 1991 ed alle visite ispettive presso gli uffici finanziari.

Ha partecipato ai lavori dell'Intergruppo per la predisposizione dei coefficienti presuntivi e di congruità per gli anni 1990 e 1991. Nel 1991 è stato coordinatore del predetto Intergruppo approfondendo in particolare le caratteristiche socio-economiche e fiscali delle imprese individuali e dei professionisti.

Dal settembre 1992 sino al termine del mandato ha fatto parte del Gruppo VI-Programma partecipando in particolare alla redazione del «Consuntivo dell'attività di accertamento degli uffici e di verifica della Guardia di finanza» per gli anni dal 1992 al 1996.

Ulteriori studi hanno riguardato:

la stima della capacità operativa degli uffici distrettuali delle II.DD.;

gli effetti del regime transitorio IVA entrato in vigore il 1º gennaio 1993, nell'ambito dei lavori dell'Intergruppo IVA intracomunitaria;

la confrontabilità dei dati dell'archivio IVA dell'anagrafe tributaria con quelli ISTAT della tavola intersettoriale dell'economia, nell'ambito dei lavori del Gruppo di lavoro per il confronto fra dati fiscali e dati di diversa fonte, coordinando il sottogruppo IVA e domanda finale;

analisi dell'attività di verifica eseguita nel 1995 dalla Guardia di finanza nei riguardi degli evasori totali e paratotali.

L'attività scientifica.

Studi su problemi strutturali dell'economia italiana al fine di mettere in luce i nessi causali tra *qualità* della struttura economica e *processo inflazionistico.* L'inquadramento generale è contenuto nei lavori (2) e (8) riportati nell'elenco delle pubblicazioni.

In particolare: l'illustrazione degli effetti negativi che gli alti tassi di interesse hanno sull'accumulazione industriale è contenuta nei lavori (1) e (5); mentre la necessità di ristrutturare il settore creditizio italiano, al fine di eliminare una rilevante causa interna di inflazione, è rappresentata in (10).

I rapporti di mercato tra il settore commerciale e quello agroindustriale sono analizzati nei lavori (4), (7) e (9), anche in relazione a confronti internazionali con i nostri principali partner della U.E.

Le caratteristiche italiane in tema di conti della Pubblica amministrazione sono illustrate nei lavori (3) e (12).

I diversi aspetti dell'evasione fiscale e le modalità dell'attività di controllo degli uffici finanziari sono trattati nei lavori da (14) a (21).

Elenco dei lavori e delle principali pubblicazioni.

(1) «Costo del lavoro e redditività delle imprese», in «Fabbrica aperta» rivista di politica economica e sindacale della UIL, novembre 1975.

(2) «Processo inflazionistico e redistribuzione del reddito», Nuovo Politecnico Einaudi, Torino, 1977.

(3) «L'intervento dello Stato nelle economie europee», in collaborazione con il prof. Guido M. Rey, in «Governare l'economia europea, divergenze e processi integrativi», a cura dello IAI, edizioni della Fondazione Agnelli, Torino, 1978.

(4) «Un salto logico ed alcuni paradossi nel Piano economico triennale 1979-81», in «Mondo economico» n. 10 1979.

(5) «Il profitto nascosto», in «Quaderni di economia e lavoro» nuova serie n. 9 1979, ristampato in volume collettaneo da Franco Angeli, Milano, 1980.

(6) «Sono gli strumenti di analisi economica neutrali?», in G. Lunghini (a cura di) «Economisti e politici, scelte politiche e teoria economica in Italia, 1945-78», PBE Einaudi, Torino, 1981.

(7) «Alcuni aspetti dell'inflazione strutturale», in AA.VV. «La vertenza sul costo del lavoro e le relazioni industriali», Franco Angeli, Milano, 1983.

(8) «I vincoli all'accumulazione nell'economia italiana», in «Quaderni di ricerche economico-sociali» n. 6 dell'Istiuto di politica economica e finanziaria della Facoltà di economia e commercio di Roma, Kappa, Roma, 1983.

(9) «L'inflazione sui mercati all'ingrosso e al consumo: costruzione di un indice "omogeneo" con dati mensili 1971-80», in collaborazione con M. Morciano, in «Commercio» rivista di economia e politica commerciale n. 17 giugno 1984.

(10) «Le istituzioni di credito: una ristrutturazione indispensabile per le politiche di rientro dall'inflazione», in G.M. Rey (a cura di) «Sistematica e tecniche della politica economica», Franco Angeli, Milano, 1985.

(11) «L'Istat riscrive l'economia italiana», in «Politica ed economia» n. 9 1987.

(12) «Una riconsiderazione delle conclusioni del "Rapporto di sintesi" (febbraio 1986) della Commissione tecnica per la spesa pubblica alla luce delle risultanze della nuova contabilità nazionale dell'Istat», in collaborazione con M. Albisinni, giugno 1988, progetto finalizzato CNR.

(13) «La distribuzione commerciale nella nuova realtà dell'economia italiana», dattiloscritto, 1989.

(14) «Alcuni cambiamenti strutturali dell'economia italiana negli anni ottanta ed i suoi riflessi sulla politica tributaria», dattiloscritto, 1990.

(15) «Come prospera il club degli evasori», in «Mondo Economico» n. 44, 1991.

(16) «Imprese individuali e professionisti nel contesto dell'economia italiana», in «La relazione del Se.C.I.T. ai coefficienti presuntivi», «Notiziario fiscale» n. 12, 1991.

(17) «La misurazione della capacità operativa per gli uffici distrettuali delle II.DD.: critica e proposte», relazione al Comitato di coordinamento del SeCIT, aprile 1993.

(18) «L'evasione dell'IVA in Italia: a quanto ammonta, come si può contrastarla», in «Seconda e conclusiva relazione dell'Intergruppo IVA intracomunitaria», pubblicata in «Quaderni», rivista trimestrale del Ministero delle finanze, ufficio per l'informazione del contribuente, n. 1 1996; ed in «Notiziario fiscale» n. 10/11 1996.

(19) «IVA e domanda finale», relazione nell'ambito del «Gruppo di lavoro per il confronto fra dati fiscali e dati di diversa fonte», gennaio 1997.

(20) Partecipazione alla redazione del documento ufficiale del Servizio: «Consuntivo dell'attività di accertamento degli uffici e di verifica della Guardia di Finanza», per gli anni di programma 1992, 1993, 1994, 1995, 1996.

(21) «Aspetti e problemi dell'attività di verifica della Guardia di Finanza nei riguardi degli evasori totali e paratotali», relazione al Comitato di coordinamento del SeCIT, novembre 1997.

98A10196

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Noci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Noci (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1994, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contemporanee rassegnate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Noci (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Volpe è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1998

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Noci (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da dodici componenti del corpo consiliare.

In particolare, alle dimissioni presentate, in data 17 settembre 1998, dal sindaco hanno fatto seguito, in data 25 settembre 1998, sia le dimissioni contestuali di undici consiglieri, sia le dimissioni rese con atto separato da un altro consigliere.

Le dimissioni contemporanee di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Bari, pertanto, ritenuto essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1570/13.1/Gab. del 30 settembre 1998, la sospensione, con la contestuale nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Noci (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Volpe.

Roma, 5 novembre 1998

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

98A10179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Tavernole sul Mella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Tavernole sul Mella (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per l'impossibilità del consiglio comunale di procedere alla surroga degli otto componenti che hanno rassegnato, in tempi diversi, le proprie dimissioni;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2-*bis),* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tavernole sul Mella (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giancarlo Di Vincenzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1998

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tavernole sul Mella (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da complessivi otto componenti del corpo consiliare.

In particolare, in data 21 luglio e 11 agosto 1998, hanno presentato le dimissioni quattro consiglieri risultati non surrogabili per esaurimento di candidati nella lista di appartenenza. Successivamente, in data 2 settembre 1998, si sono dimessi altri quattro consiglieri che, in quanto appartenenti ad altra lista, sono stati surrogati in data 15 settembre. Tuttavia, anche i neo subentrati si sono dimessi in data 16 settembre 1998 e, a causa delle dichiarazioni di rinuncia alla nomina di consigliere comunale presentate dai restanti candidati non eletti nella medesima lista, i predetti non sono risultati surrogabili.

Ciò premesso, il consiglio comunale convocato, a seguito di diffida, in data 14 ottobre 1998, non ha potuto procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari per mancanza del numero legale.

Il prefetto di Brescia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2-*bis),* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone nel contempo, con provvedimento n. 3462/13-1/Gab. del 24 ottobre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tavernole sul Mella (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giancarlo Di Vincenzo.

Roma, 5 novembre 1998

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

98A10180

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Villarboit.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Villarboit (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici consiglieri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa delle dimissioni del sindaco e dell'impossibilità del consiglio comunale di procedere alla surroga di sette dei dodici componenti che hanno rassegnato, in tempi diversi, le proprie dimissioni;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2-*bis),* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villarboit (Vercelli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Elena Gregoroni è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1998

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villarboit (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e, in tempi diversi, da sette componenti del civico consesso.

In particolare, alle dimissioni rese, in data 5 ottobre 1998, dal sindaco hanno fatto seguito sia le dimissioni contestuali presentate, in data 6 ottobre 1998 da sei consiglieri tra i quali il vice sindaco, sia le dimissioni rassegnate, in data 7 ottobre 1998, da un altro consigliere.

Nella seduta del 16 ottobre 1998 il consiglio comunale ha provveduto a surrogare uno dei consiglieri dimissionari con l'ultimo dei candidati non eletti il quale, a sua volta, ha presentato le proprie dimissioni in data 19 ottobre 1998.

Si è, in tal modo, concretizzata nell'ente l'impossibilità di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari per esaurimento delle liste di appartenenza.

Il prefetto di Vercelli, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2-*bis),* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, con provvedimento n. 2616.13-1/Gab. del 19 ottobre 1998, la sospensione, con la contestuale nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villarboit (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Elena Gregoroni.

Roma, 5 novembre 1998

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

98A10181

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Falerna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Falerna (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Falerna (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sebastiano Cento è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1998

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Falerna (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 12 ottobre 1998, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Catanzaro, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2050/44/Gab. del 12 ottobre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Falerna (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sebastiano Cento.

Roma, 5 novembre 1998

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

98A10182

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 1998.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 303;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

98A10183

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 27 ottobre 1998.

Revoca dei contributi concessi al Consorzio Intertau per la realizzazione del progetto a carattere nazionale denominato «Tau Verde» limitatamente all'opera Albergo Karfen.

IL CAPO DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1997, registro 1, foglio 67, con il quale il dott. Stefano Landi è nominato capo del Dipartimento del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1998 relativo all'assegnazione delle risorse al dott. Stefano Landi, regolarmente registrato dal competente organo di controllo;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 1994 recante: «Approvazione dei progetti a carattere nazionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche» che individua, tra gli altri beneficiari, il Consorzio Intertau, concessionario di contributi per la realizzazione del progetto denominato «Tau Verde», limitatamente alla seguente opera: Albergo Karfen;

Visto il decreto 14 dicembre 1994 con il quale è stata disposta la concessione dei contributi a favore dei progetti a carattere nazionale;

Atteso che la legge n. 237/1993 è improntata a criteri di celerità nell'azione amministrativa e nei risultati operativi e considerato che è trascorso, senza alcun esito, il termine di cui alla nota 12 giugno 1997 con la quale si invitava il concessionario alla stipula della convenzione relativa al progetto finanziato;

Vista la nota 8 gennaio 1998 con la quale si è comunicato l'avvio del procedimento di revoca dei benefici concessi;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revoca dei benefici concessi al riferito concessionario;

Considerato, inoltre, che l'art. 1, comma 8, della legge n. 203/1995 prevede, in caso di revoca, il versamento delle somme inutilizzate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso al Consorzio Intertau per la realizzazione del progetto a carattere nazionale denominato «Tau Verde», limitatamente alla seguente opera: Albergo Karfen.

Art. 2.

La somma di lire 1.013 milioni, pari al contributo in conto capitale concesso per la realizzazione del progetto in premessa, è contestualmente versata al capo XXX, capitolo 3694, art. 7 dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnata al Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 203/1995.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 27 ottobre 1998

Il capo Dipartimento: LANDI

98A10218

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 6 agosto 1998, n. **408.**

Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, secondo il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il suindicato articolo 80, comma 2, secondo il quale le prescrizioni contenute nei decreti in questione debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità Europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore;

Vista la direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell'Unione europea che ha proceduto alla elaborazione in un testo unico delle norme concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in precedenza stabilite dalla direttiva 77/143/CEE come da ultimo modificata dalla direttiva 94/23/CE;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1997, n. 20, recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 4007 del 4 agosto 1998);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Categorie di veicoli da sottoporre a revisione

1. È disposta la revisione generale ed annuale per le seguenti categorie di veicoli:

a) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto;

b) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;

c) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;

d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze,

con esclusione dei veicoli che siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

2. È disposta la revisione generale degli autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad uso speciale, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg, nonché dei quadricicli a motore, a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Con successivo decreto sarà stabilita la data di decorrenza, comunque non posteriore al 1° gennaio 2000, della revisione generale degli autoveicoli destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere escluso quello del conducente non sia superiore ad otto, nonché degli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose. Detta revisione avrà luogo a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione, e quindi successivamente ogni due anni, sem-

pre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 2.

Controlli da effettuare

1. La revisione è diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie di veicoli indicati all'articolo 1 e nell'allegato I al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, delle condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità. La revisione, inoltre, deve accertare che i predetti veicoli non producano emanazioni inquinanti oltre i limiti previsti dalle normative vigenti.

2. A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato sugli elementi enumerati nell'allegato II al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, purché i dispositivi si riferiscano all'equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo.

Art. 3.

Calendario delle revisioni

1. Ogni anno, le operazioni inerenti alle revisioni dei veicoli a motore elencati all'articolo 1 del presente regolamento, hanno inizio il 2 gennaio e devono essere effettuate secondo il seguente calendario:

a) i veicoli elencati all'articolo 1, comma 1, sono sottoposti a revisione annuale per la prima volta nell'anno successivo alla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione;

b) i veicoli elencati all'articolo 1, commi 2 e 3, sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.

Art. 4.

Esito delle revisioni, circolazione dei veicoli da sottoporre a revisione

1. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo, a tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le rispettive scadenze, sono applicate le sanzioni previste dal suddetto articolo 80.

2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista nell'articolo 3 del presente regolamento, ma in ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione viene apposto il timbro «Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese» consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.

3. Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione, oppure siano tali da determinare inquinamento acustico od atmosferico, sulla carta di circolazione deve essere apposto il timbro «Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina». Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.

4. Per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.

Art. 5.

Abrogazione di norme

Sono abrogate in particolare, le disposizioni recate dal decreto ministeriale 13 gennaio 1997, n. 20.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 agosto 1998

Il Ministro: BURLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1998
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 378

Allegato I (Art. 2, comma 1)

CATEGORIE DI VEICOLI SOGGETTI AL CONTROLLO TECNICO E PERIODICITA' DEI CONTROLLI

Categorie di veicoli	Periodicità del controllo tecnico
1. Autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto.	Un anno dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni anno.
2. Autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3 500 kg.	Un anno dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni anno.
3. Rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3 500 kg.	Un anno dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni anno.
4. Autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze.	Un anno dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni anno.

5. Autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 500 kg, quadricicli a motore	Quattro anni dopo la prima utilizzazione successivamente ogni due anni.
6. Autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo	Secondo quanto stabilito dall'articolo 1 comma 3 del presente regolamento

ALLEGATO II (Art. 2, comma 2)

Il controllo deve essere effettuato almeno sugli elementi enumerati in appresso, purchè essi si riferiscano all'equipaggiamento obbligatorio del veicolo sottoposto a controllo.

I controlli contemplati nel presente allegato possono essere effettuati senza smontaggio dei componenti del veicolo.

VEICOLI DELLE CATEGORIE 1, 2, 3, 4, 5 e 6 indicati nell'Allegato I	
1. DISPOSITIVI DI FRENATURA Il controllo dei dispositivi di frenatura del veicolo verte sui seguenti elementi. I risultati di prova ottenuti nel corso dei controlli dei dispositivi di frenatura devono corrispondere, per quanto praticabile, ai requisiti tecnici di cui alla Direttiva 71/320/CEE, come da ultimo modificata dalla Direttiva 91/442/CEE.	
Elementi da controllare	Motivi di esito ripetere della revisione
1.1. Stato meccanico e funzionamento	
1.1.1. Assi degli eccentrici dei freni/leva del freno	- azionamento eccessivamente duro - usura del cuscinetto - usura eccessiva/gioco

1.1.2. Condizione e corsa del pedale del dispositivo di frenatura	- eccessiva corsa o insufficiente riserva di corsa - difficoltoso allentamento del freno al cessare dell'azione fenante - superficie antisdrucciolo del pedale del freno mancante, mal fissata o consumata
1.1.3. Pompa a vuoto o compressore e serbatoi	- il tempo di riempimento del compressore è troppo lungo per assicurare una frenatura efficace - insufficiente pressione aria/vuoto per assicurare almeno due frenature ripetute dopo lo scatto del dispositivo d'avvertimento (o quando l'indicatore del manometro è sulla posizione di pericolo) - perdita d'aria che causa considerevole caduta di pressione, rumore avvertibile di perdita d'aria
1.1.4. Indicatore di pressione, manometro dell'indicatore di pressione	- funzionamento difettoso dell'indicatore di pressione o del manometro

1.1.5.	Valvola di controllo del freno a mano	- fessurata o danneggiata, eccessiva usura - funzionamento difettoso della valvola di controllo - mancanza di affidabilità a livello dell'azionamento dell'alberino o della valvola - tenuta difettosa o perdite nel sistema, elementi di giunzione mal fissati - funzionamento insoddisfacente
1.1.6.	Freno di stazionamento, leva di comando, dispositivo di bloccaggio	- sistema di bloccaggio del freno a mano insufficiente - usura eccessiva a livello dell'asse della leva o del meccanismo di bloccaggio - corsa troppo lunga, (cattiva regolazione)
1.1.7.	Valvole di frenatura (valvole di fondo, valvole di scarico rapido, regolatori di pressione ecc.)	- danneggiate, tenuta insufficiente (perdite d'aria) - eccessivo efflusso di olio dal compressore - fissaggio o supporto difettoso - efflusso di liquido del freno idraulico

1.1.8. Giunti mobili di accoppiamento per freni di rimorchio	- rubinetti di isolamento o valvola a chiusura automatica difettosi - fissaggio o montaggio difettoso - tenuta insufficiente.
1.1.9. Accumulatore o serbatoio di pressione	- danneggiato, corroso, tenuta insufficiente - dispositivo di spurgo inoperante - fissaggio inoperante o imperfetto
1.1.10. Dispositivo servofreno, cilindro principale del freno (sistemi idraulici)	- servofreno difettoso o inefficace - difettosità o mancanza di tenuta del cilindro principale del freno - cilindro principale del freno malsicuro - insufficiente quantità di liquido per freni - mancanza del cappuccio del serbatoio del cilindro principale - spia del liquido per freni accessa o difettosa - cattivo funzionamento del segnale di avvertimento in caso di livello insufficiente del liquido

1.1.11. Condotti rigidi dei freni	- rischio di non funzionamento o di rottura - tenuta insufficiente (perdite) a livello dei condotti o dei giunti - danneggiamenti o eccessiva corrosione - cattiva installazione
1.1.12. Tubi flessibili dei freni	- rischio di non funzionamento o di rottura - danneggiamenti, punti di frizione, flessibili troppo corti o ritorti - tenuta insufficiente (perdite) a livello dei flessibili o dei giunti - eccessivo gonfiamento dei flessibili sotto pressione - porosità
1.1.13 Guarnizione dei freni	- stato di avanzata usura - contaminazione (da olio, grassi

1.1.14. Tamburi dei freni, dischi dei freni	- usura fortemente avanzata, forte graffiatura superficiale incrinature, fratture o altri difetti che compromettano la sicurezza - tamburi o dischi sporchi (olio, grasso, ecc) - piatto fissato male
1.1.15. Cavi dei freni, tiranteria	- cavi danneggiati, inflessi - usura o corrosione fortemente avanzata - mancanza di sicurezza al livello delle giunzioni di cavi o tiranti - fissazione dei cavi insufficiente - qualsiasi ostacolo al libero movimento del sistema frenante - movimento anormale della tiranteria a seguito di imperfetta regolazione o di eccessiva usura

1.1.16. Cilindri dei freni (ivi compresi i freni a molla e i cilindri idraulici)	- fessurati o danneggiati - non a perfetta tenuta - montaggio difettoso - stato di avanzata corrosione - corsa eccessiva del cilindro - rivestimento di protezione contro la polvere (cappuccio parapolvere) mancante o fortemente danneggiato
1.1.17. Correttore automatico di frenatura in funzione del carico	- giunzione difettosa - imperfetta regolazione - meccanismo grippato, non funzionante - mancante
1.1.18. Dispositivi di regolazione automatica	- movimento grippato o anormale a seguito di eccessiva usura o di imperfetta regolazione - funzionamento difettoso
1.1.19. Freno di rallentamento (per i veicoli dotati di tale dispositivo)	- cattivo montaggio o difetto degli accoppiatori - funzionamento difettoso
1.2. Prestazioni e efficienza del freno di servizio	

1.2.1. Prestazioni (graduale aumento fino allo sforzo massimo)	- sforzo di frenatura inadeguato su una o più ruote - sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell'asse inferiore al 70% dello sforzo massimo dell'altra ruota. In caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo - frenatura non gradualmente moderabile (blocco) - tempo di risposta alla frenatura troppo lungo su una qualsiasi delle ruote - fluttuazione eccessiva dello sforzo di frenatura (dischi deformati o tamburi ovalizzati)

1.2.2. Efficienza	- coefficiente di frenatura in relazione alla massa massima autorizzata o, per i semirimorchi, alla somma dei carichi autorizzati per asse, inferiore ai valori seguenti: Efficienza minima Categoria 1: 50% ([1]) Categoria 2: 43% ([2]) Categoria 3: 40% ([3]) Categoria 4: 50% Categoria 5: 45% ([4]) Categoria 6: 50% - o uno sforzo di frenatura inferiore ai valori di riferimento se specificati dal costruttore del veicolo per quell'asse ([5])
1.3. Prestazioni ed efficienza del freno di soccorso (se basato su sistema separato)	

1.3.1. Prestazioni	- freno(i) inoperante(i) su un lato - sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell'asse inferiore al 70% dello sforzo massimo dell'altra ruota - frenatura non gradualmente variabile (blocco) - sistema di frenatura automatico non funzionante nel caso di rimorchi
1.3.2. Efficienza	- per tutte le categorie di veicoli, un coefficiente di frenatura inferiore al 50% (6) delle prestazioni del freno di servizio di cui al punto 1.2.2. in relazione alla massa massima autorizzata o, per i semirimorchi, alla somma dei carichi autorizzati per asse
1.4. Prestazioni ed efficienza del freno a mano (di stazionamento)	
1.4.1. Prestazioni	- freno non funzionante su un lato

1.4.2.	Efficienza	- per tutte le categorie di veicoli, un coefficiente di frenatura inferiore al 16% in relazione alla massa massima autorizzata o, per i veicoli a motore, inferiore al 12% in relazione alla massa massima combinata autorizzata del veicolo, a seconda di quale sia il valore più alto
1.5.	Prestazioni del sistema di rallentamento o del freno sullo scarico	- efficacia non moderabile (sistema di rallentamento) - difettose
1.6.	Sistema antibloccaggio dei freni	- cattivo funzionamento del dispositivo di sicurezza - difettoso.

(1) 48% per i veicoli della categoria 1 non muniti di dispositivi antibloccaggio o omologati prima del 1° settembre 1993 (data in cui è entrato in vigore il divieto di immissione in circolazione degli autobus interurbani e da turismo con massa massima maggiore di 12 t non dotati di omologazione CE di componente) (direttiva 88/194/CEE).

(2) 45% per i veicoli la cui omologazione ha avuto luogo dopo il 1° gennaio 1989 (data in cui è entrato in vigore il divieto di omologazione nazionale per i veicoli non dotati di omologazione CE di componente) (direttiva 71/320/CEE modificata dalla direttiva 85/647/CEE).

(3) 43% per i semirimorchi ed i rimorchi la cui omologazione ha avuto luogo dopo il 1° gennaio 1989 (data in cui è entrato in vigore il divieto di omologazione nazionale per i veicoli non dotati di omologazione CE di componente) (direttiva 71/320/CEE modificata dalla direttiva 85/647/CEE).

(4) 50% per i veicoli della cateoria 5, esclusi i quadricicli, la cui omologazione ha avuto luogo dopo il 1° gennaio 1989 (data in cui è entrato in vigore il divieto di omologazione nazionale per i veicoli non dotati di omologazione CE di componente) (direttiva 71/320/CEE modificata dalla direttiva 85/647/CEE).

(5) Il valore di riferimento per l'asse del veicolo è lo sforzo di frenatura (espresso in Newton) necessario per conseguire la forza di frenatura minima prescritta per il peso del veicolo all'atto della presentazione al controllo.

(6) Per i veicoli delle categorie 2 e 5 le prestazioni minime del freno di soccorso sono di 2,2 m/s^2.

VEICOLI DELLE CATEGORIE 1, 2, 3,	VEICOLI DELLE CATEGORIE 4, 5, 6
2. Sterzo e volante	2. Sterzo
2.1. Stato meccanico 2.2. Volante dello sterzo 2.3. Gioco dello sterzo	2.1. Stato meccanico 2.2. Gioco dello sterzo 2.3. Fissaggio del sistema di sterzo 2.4. Cuscinetti della ruota
3. Visibilità'	3. Visibilità'
3.1. Campo di visibilità 3.2. Vetri 3.3. Retrovisore 3.4. Tergicristallo 3.5. Lavavetro	3.1. Campo di visibilità 3.2 Vetri 3.3. Retrovisore 3.4. Tergicristallo 3.5. Lavavetro
4. Luci, riflettori e circuito elettrico	4. Impianto elettrico
4.1. Proiettori abbaglianti e anabaglianti 4.1.1. Stato di funzionamento 4.1.2. Orientamento 4.1.3. Commutazione 4.1.4. Efficienza visiva	4.1. Proiettori abbaglianti e anabbaglianti 4.1.1. Stato e funzionamento 4.1.2. Orientamento 4.1.3. Commutazione

4.2. luci di posizione e luci d'ingombro	4.2. Stato e funzionamento, stato dei vetri proiettori, colore ed efficacia visiva
4.2.1. Stato e funzionamento	4.2.1. Luci di posizione
4.2.2. Colore ed efficacia visiva	4.2.2. Luci di arresto
	4.2.3. Indicatori luminosi di direzione
	4.2.4. Proiettori di retromarcia
	4.2.5. Proiettori fendinebbia
	4.2.6. Dispositivo di illuminazione della targa posteriore
	4.2.7. Catarifrangenti
	4.2.8. Luci di segnalazione di veicolo fermo

VEICOLI DELLE CATEGORIE 1, 2, 3,	VEICOLI DELLE CATEGORIE 4, 5, 6
4.3. Luci di arresto 4.3.1. Stato e funzionamento 4.3.2. Colore ed efficacia visiva	
4.4. Indicatori luminosi di direzione 4.4.1. Stato e funzionamento 4.4.2. Colore ed efficacia visiva 4.2.3. Commutazione 4.4.4. Frequenza di lampeggiamento	
4.5. Proiettori fendinebbia anteriori e luce posteriore per nebbia 4.5.1. Posizione 4.5.2. Stato e funzionamento 4.5.3. Colore ed efficacia visiva	
4.6. Proiettori di retromarcia 4.6.1. Stato e funzionamento 4.6.2. Colore ed efficacia visiva	
4.7. Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore	
4.8. Catarifrangenti - -tato e colore	

4.9. Spie	
4.10. Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio	
4.11. Circuito elettrico	
5. Assi, ruote, pneumatici e e sospensioni	5. Assi, ruote, pneumatici e sospensioni
5.1. Assi	5.1 Assi
5.2. Ruote e pneumatici	5.2. Ruote e sospensioni
5.3. Sospensioni	5.3. Sospensioni

<table>
<tr><th>VEICOLI DELLE CATEGORIE 1, 2, 3,</th><th>VEICOLI DELLE CATEGORIE 4, 5, 6</th></tr>
<tr><td>6. Telaio ed elementi fissati al telaio
6.1. Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio
6.1.1. Stato generale
6.1.2. Tubi di scappamento e silenziatori
6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante
6.1.4. Caratteristiche geometriche e stato del dispositivo posteriore di protezione, autocarri
6.1.5. Supporto della ruota di scorta
6.1.6. Dispositivo di accoppiamento dei veicoli trainati, dei rimorchi e dei semirimorchi</td><td>6. Telaio ed elementi fissati al telaio
6.1. Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio
6.1.4. Supporto della ruota di scorta
6.1.5. Sicurezza del dispositivo di accoppiamento (se del caso)</td></tr>
<tr><td>6.2. Cabina e carrozzeria
6.2.1. Stato generale
6.2.2. Fissaggio
6.2.3. Porte e serrature
6.2.4. Pavimento
6.2.5. Sedile del conducente
6.2.6. Predellini</td><td>6.2. Carrozzeria
6.2.1. Stato strutturale
6.2.2. Porte e serrature</td></tr>
</table>

7 Altri equipaggiamenti	7. Altri equipaggiamenti
7.1. Cinture di sicurezza	7.1. Fissaggio del sedile del conducente
7.2. Estintori	7.2. Fissaggio della batteria
7.3. Serrature e dispositivi antifurto	7.3. Segnalatore acustico
7.4. Triangolo di segnalazione	7.4. Triangolo di segnalzione
7.5. Cassetta di pronto soccorso	7.5. Cinture di sicurezza 7.5.1. Sicurezza di montaggio 7.5.2 Stato delle cinture 7.5.3 Funzionamento
7.6. Cuneo (i) ferma ruota	
7.7. Segnalatore acustico	
7.8. Tachimetro	

7.9. Tachigrafo (presenza e sigillatura) - se previsto dal regolamento (CEE) n° 3821/85 [1], controllare l'integrità della targhetta tachigrafo - in caso di dubbio, controllare se la circoferenza nominale o le dimensioni del pneumatico corrispondono ai dati indicati sul tachigrafo - ove praticabile, controllare che i sigilli del tachigrafo ed altri eventuali sistemi di protezione non siano stati indebitamente manomessi.	
7.10. Limitatori di velocità - ove possibile, controllare la presenza del limitatore di velocità, se prescritta dalla direttiva 92/6/CEE [2]. - controllare l'integrità della targhetta del limitatore di velocità - ove praticabile, controllare che i sigilli del limitatore di velocità ed altri eventuali sistemi di protezione non siano stati indebitamente manomessi.	

8. Effetti nocivi	8. Effetti nocivi
8.1. Rumori	8.1. Rumori

(1) Regolamento (CEE n° 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (G.U. n° L.370 del 31.12.1985, pag. 8), Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n° 2479/95 della Commissione (GU n° L 256 del 26.10.1995, pag. 8).

(2) Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU n° L 57 del 2.3.1992, pag. 27).

VEICOLI DELLE CATEGORIE 1, 2, 3, 4, 5 e 6

8.2. Emissioni gas di scarico

8.2.1. Autoveicoli dotati di un motore ad accensione comandata le cui emissioni non sono governate da un sistema perfezionato di controllo, quale ad esempio un convertitore catalitico a circuito chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda.

8.2.1.1. Devono essere effettuati i seguenti controlli del veicolo, con motore e carburante nello stesso stato in cui si trovano all'atto dell'accertamento stesso:

a) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e dispersioni;

b) se del caso, esame visivo del sistema di controllo delle emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento indispensabile;

c) determinazione del tenore di ossido di carbonio (CO) nel gas di scarico, con il motore al regime minimo in conformità alle procedure proposte dal costruttore ed applicate all'atto dell'approvazione o dell'omologazione del tipo. Oppure, ove la relativa documentazione non sia disponibile da parte dell'utente, in conformità delle procedure previste al Capo III, punto c1), della circolare 22 maggio 1995 n° 88/1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione (S.O.G.U. n° 129 del 5.6.95).

8.2.1.2. Per il controllo previsto al punto 8.2.1.1c deve essere utilizzato un analizzatore di gas conforme a quanto prescritto dall'art. 241 e dalla Appendice X al Titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

8.2.1.3. Il valore limite per il tenore di ossido di carbonio misurato con motore disinnestato al regime di minimo è:

a) per i veicoli omologati a partire dall'atto OM 9439 del 4 agosto 1971 o riconosciuti nel tipo a partire dall'atto RT 1902 del 2 agosto 1971 ed immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1986: 4,5% vol;

b) per i veicoli immatricolati per la prima volta a partire dal 1° ottobre 1986: 3,5% vol;

c) per i veicoli omologati antecedentemente all'atto OM 9439 o riconosciuti nel tipo antecedentemente all'atto RT 1902, ed immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1986, il limite di ossido di carbonio è quello derivante da un'accurata messa a punto del sistema di alimentazione e del sistema di accensione, secondo le prescrizioni della casa costruttrice, tale da renderlo minimo tra quelli possibili, compatibilmente con le normali prestazioni del motore. Detta messa a punto deve essere eseguita da una delle imprese di autoriparazione, consorzi o società consortili previsti dall'art. 80, comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285, o dall'art. 1 del D.M. 28 febbraio 1994, ed il valore di ossido di carbonio rilevato deve essere da questi certificato.

8.2.1.4. All'atto dell'accertamento deve essere inoltre certificata l'idoneità del veicolo a utilizzare benzina super senza piombo.

8.2.1.5. Per i veicoli alimentati a benzina-GPL o a benzina-Metano, le verifiche debbono essere effettuate con entrambi i carburanti.

8.2.2 Autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata le cui emissioni sono governate da un sistema perfezionato di controllo, quale ad esempio un convertitore catalitico a circuito chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda.

8.2.2.1 Devono essere effettuati i seguenti controlli del veicolo, con motore e carburante nello stato in cui si trovano all'atto dell'accertamento stesso:

a) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe o dispersioni e la completezza di tutte le parti;

b) esame visivo del sistema di controllo delle emissioni volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento richiesto;

c) determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli mediante misurazione del valore lambda e del tenore di ossido di carbonio nel gas di scarico, in conformità alle procedure proposte dal costruttore ed applicate all'atto dell'approvazione o dell'omologazione del tipo. Oppure, ove la relativa documentazione non sia disponibile da parte dell'utente, in conformità alle procedure previste al Capo III, punto c2), della circolare 88/1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione.

8.2.2.2. Per il controllo previsto al punto 8.2.2.1c deve essere utilizzato un analizzatore di gas conforme a quanto prescritto dall'art. 241 e dalla Appendice X al Titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

8.2.2.3. I valori limite per i parametri di cui al precedente punto 8.2.2.1c sono:

a) Tenore di ossido di carbonio

- misurazione con motore al regime di minimo: 0,5% vol;
- misurazione con motore al regime di 2.000 ÷ 2500 giri al minuto: 0,3% vol.

b) Valore del rapporto lambda

Il valore di lambda, misurato con motore al regime di 2000 ÷ 2500 giri al minuto, deve essere pari a 1 ± 0,03 o conforme alle specifiche del costruttore, se esibite dall'utente.

8.2.2.4. Per i veicoli alimentati a benzina-GPL o a benzina-Metano, le verifiche debbono essere effettuate con entrambi i carburanti.

8.2.3. Autoveicoli dotati di un motore ad accensione spontanea

8.2.3.1. Deve essere effettuato il seguente controllo del veicolo, con motore e carburante nello stato in cui si trovano all'atto dell'accertamento stesso:

a) esame visivo dell'impianto di scarico, volto ad accertare l'assenza di fughe o dispersioni;

b) misurazione dell'opacità delle emissioni allo scarico in accelerazione libera in conformità alle procedure previste al Capo III, punto b) della circolare 88/1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione.

8.2.3.2. Per il controllo previsto al punto 8.2.3.1b deve essere utilizzato un opacimetro conforme a quanto prescritto dall'art. 241 e dall'Appendice X al Titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

8.2.3.3. Il valore limite per il livello di opacità delle emissioni allo scarico è quello registrato sulla piastrina conformemente al D.M. 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva 72/306/CEE.

Ove tale dato non sia disponibile, non dovranno essere superati i seguenti valori limite del coefficiente di assorbimento:

- per i veicoli dotati di motore ad aspirazione naturale: 2,5 m^{-1};
- per i veicoli dotati di motore a turbocompressione: 3,0 m^{-1}.

Sono esentati da tali requisiti i veicoli immatricolati per la prima volta in altri Stati della Comunità Europea anteriormente al 1° gennaio 1980.

VEICOLI DELLE CATEGORIE 1, 2 e 3	VEICOLI DELLE CATEGORIE 4, 5 e 6
8.3. Eliminazione dei disturbi radio	
9. Controlli supplementari per i veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone	
9.1. Uscita (e) di sicurezza (compresi i martelli per infrangere i cristalli), targhette indicatrici della (e) uscita (e) di sicurezza	
9.2. Riscaldamento	
9.3. Sistema di aereazione	
9.4. Disposizione dei sedili	
9.5. Illuminazione interna	
10. Identificazione del veicolo	10. Identificazione del veicolo
10.1. Targa d'immatricolazione	10.. Targa d'immatricolazione
10.2. Numero del telaio	10.2.Numero del telaio

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992), come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1993) è il seguente:

«Art. 80. — 1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore».

— Il D.M. 13 gennaio 1997, n. 20, recava: «Norme relative alla revisione generale dei veicoli a motore e loro rimorchi».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti ministeriali ed interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 75 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992) è il seguente:

«Art. 75 *(Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione).* — 1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cm^3, tale accertamento è limitato al solo motore.

2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.

3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'art. 87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.

5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.

6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.

7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992), come modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1993) è il seguente:

«Art. 80 *(Revisioni).* — Per i commi 1 e 2, si veda nelle note alle premesse.

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente.

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola.

8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al cor-

retto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità delle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisone svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.

14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposzioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.

16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI».

98G0460

DECRETO 25 novembre 1998.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria relativamente all'assegnazione precaria di ecopunti per il 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, numero 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1º marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1º agosto 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 28 novembre 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, il decreto dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, il decreto dirigenziale 19 settembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1995, il decreto dirigenziale 15 novembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1995, il decreto dirigenziale 13 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1995, il

decreto dirigenziale 30 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1996; il decreto dirigenziale 8 ottobre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1996; il decreto dirigenziale 2 dicembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1996; il decreto dirigenziale 7 maggio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1997; il decreto dirigenziale 16 settembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1997; il decreto dirigenziale 30 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1997; il decreto dirigenziale 3 marzo 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1998; il decreto dirigenziale 29 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1998; il decreto dirigenziale 10 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 novembre 1998;

Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Visto il Regolamento (CE) n. 1524/96 della commissione del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'eventualità che la commissione europea rilasci ulteriori ecopunti e che rimangano non assegnati ecopunti restituiti dalle imprese ai sensi dell'art. 6 del decreto dirigenziale 16 settembre 1998 e fino ad esaurimento degli stessi, si dispone che le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, non titolari di assegnazione di ecopunti per il 1998, possano presentare domanda per ottenere una quota di ecopunti purché l'impresa richiedente:

abbia ottenuto un'assegnazione precaria di ecopunti nel 1997, ai sensi dell'art. 8 del decreto dirigenziale 2 dicembre 1996, e, non avendo effettuato almeno 24 transiti, non sia rientrata nelle previsioni dell'art. 2 del decreto dirigenziale 3 marzo 1998 oppure sia titolare di un'assegnazione fissa di autorizzazioni a viaggio per le seguenti relazioni di traffico: Bielorussia, Repubblica ceca, Polonia, Repubblica slovacca;

utilizzi per il transito sul territorio austriaco, esclusivamente, veicoli il cui consumo di ecopunti è pari o inferiore a 8;

ottemperi a tutte le prescrizioni in materia di richiesta di certificati di registrazione e di installazione delle ecopiastrine contenute nel decreto dirigenziale 30 ottobre 1997.

2. Gli ecopunti rilasciati ai sensi del precedente comma avranno validità sino al 31 dicembre 1998.

3. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante o dal titolare, dovranno pervenire alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma. Ad esse dovrà essere allegata l'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo).

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore al momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 25 novembre 1998

Il direttore generale: BERRUTI

98A10240

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 18 novembre 1998.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli cumulativamente validi per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Giuseppe Philip William Mirabelli Centurione, nato a Brighton (UK) il 26 marzo 1964, cittadino britannico, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopraindicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione legale;

Considerato che il sig. Giuseppe Philip William Mirabelli Centurione ha dimostrato di essere in possesso del titolo professionale di «solicitor» rilasciato dalla «Law Society of England and Wales» in data 1° novembre 1997;

Considerato che ha altresì conseguito il titolo di «dottore in giurisprudenza» in data 10 dicembre 1997 presso l'Università degli studi di Roma;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopracitato;

Decreta:

1. Al sig. Giuseppe Philip William Mirabelli Centurione, nato a Brighton (UK) il 26 marzo 1964, cittadino britannico, sono riconosciuti i titoli di cui in premessa quali titoli cumulativamente validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione.

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Roma, 18 novembre 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A10227

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Abate», in Arezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il verbale ispettivo della Lega nazionale cooperative e mutue dal quale si evince che la società cooperativa «Abate», con sede in Arezzo si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le designazioni della predetta associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risultava aderente, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Abate», con sede in Arezzo, costituita in data 12 aprile 1965 con atto a rogito del notaio A. Bandini di Arezzo, omologato dal tribunale di Arezzo con decreto 13 maggio 1965 (n. 1725 del registro società) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Leonardo Romagnoli, domiciliato presso Legacoop Toscana, viale Michelangelo, 58 - Arezzo, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 novembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A10228

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 1998.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di ottobre 1998 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI
E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il Direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Considerata la necessità di provvedere altresì all'accertamento del cambio delle valute estere per il mese di ottobre 1998;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Corone danesi	Lit.	260,178
Corone norvegesi	»	218,047
Corone svedesi	»	206,679
Dollari australiani	»	1.002,438
Dollari canadesi	»	1.050,560
Dollari USA	»	1.621,370
Dracme greche	»	5,751
ECU	»	1.948,946
Escudo portoghesi	»	9,646
Fiorini olandesi	»	877,288
Franchi belgi	»	47,955
Franchi francesi	»	295,063
Franchi svizzeri	»	1.213,066
Lire irlandesi	»	2.467,413
Marchi finlandesi	»	325,146

Marchi tedeschi	Lit.	989,334
Pesetas spagnole	»	11,641
Scellini austriaci	»	140,614
Sterlina Gran Bretagna	»	2.746,925
Yen giapponesi	»	13,463

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di ottobre 1998, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,340
Albania:		
Lek	»	11,311
Algeria:		
Dinaro algerino	»	28,274
Angola:		
Readjustado Kwanza	»	0,006
Antille olandesi:		
Fiorino Antille olandesi	»	903,920
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	431,400
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.618,145
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	903,920
Azerbaigian:		
Manat Azerbaigian	»	0,409
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.618,018
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.257,942
Bangladesh:		
Taka	»	33,953
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	804,463
Belize:		
Dollaro Belize	»	809,009
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.618,018
Bhutan:		
Ngultrum	Lit.	38,222
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	»	0,006
Birmania:		
Kyat	»	264,458
Bolivia:		
Boliviano	»	289,138
Bosnia Erzegovina:		
Marco convertibile	»	966,643
Botswana:		
Pula	»	365,782
Brasile:		
Real	»	1.363,282
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	987,434
Bulgaria:		
Lev	»	0,994
Burundi:		
Franco Burundi	»	3,418
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,421
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	16,231
Caraibi:		
Dollaro Caraibi Est	»	599,265
Cayman Isole:		
Dollaro Isole Cayman	»	1.951,240
Cile:		
Peso cileno	»	3,471
Cina:		
Yuan Renminbi	»	195,465
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.342,645
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,019
Comore Isole:		
Franco Isole Comore	»	3,936
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	2,952
Corea del Nord:		
Won Nord	»	735,462
Corea del Sud:		
Won Sud	»	1,211

Costa Rica:
Colon Costa Rica . . . . Lit. 6,135

Croazia:
Kuna . . . . » 265,900

Cuba:
Peso cubano . . . . » 70,348

Dominicana:
Peso dominicano . . . . » 103,586

Ecuador:
Sucre . . . . » 0,244

Egitto:
Lira egiziana . . . . » 474,094

El Salvador:
Colon salvadoregno . . . . » 184,810

Emirati Arabi Uniti:
Dirham Emirati Arabi . . . . » 440,519

Eritrea:
Nakfa . . . . » 216,892

Estonia:
Corona Estonia . . . . » 123,614

Etiopia:
Birr . . . . » 231,558

Falkland Isole:
Sterlina Falkland . . . . » 2.747,795

Fiji Isole:
Dollaro Fiji . . . . » 814,844

Filippine:
Peso filippino . . . . » 38,097

Gambia:
Dalasi . . . . » 149,261

Georgia:
Lari . . . . » 1.205,946

Ghana:
Cedi . . . . » 0,692

Giamaica:
Dollaro giamaicano . . . . » 45,297

Gibilterra:
Sterlina Gibilterra . . . . » 2.747,795

Gibuti:
Franco Gibuti . . . . » 9,104

Giordania:
Dinaro giordano . . . . » 2.282,112

Guatemala:
Quetzal . . . . » 246,847

Guinea:
Franco guineano . . . . Lit. 1,301

Guinea Bissau:
Franco C.F.A. . . . . » 2,952

Guyana:
Dollaro Guyana . . . . » 10,751

Haiti:
Gourde . . . . » 96,799

Honduras:
Lempira . . . . » 119,651

Hong Kong:
Dollaro Hong Kong . . . . » 208,836

India:
Rupia indiana . . . . » 38,222

Indonesia:
Rupia indonesiana . . . . » 0,189

Iran:
Rial iraniano . . . . » 0,539

Iraq:
Dinaro iracheno . . . . » 5.204,303

Islanda:
Corona Islanda . . . . » 23,658

Israele:
Shekel . . . . » 387,939

Jugoslavia:
Nuovo dinaro jugoslavo . . . . » 163,425

Kazakistan:
Tenge Kazakistan . . . . » 19,836

Kenya:
Scellino keniota . . . . » 27,043

Kirghizistan:
Som . . . . » 74,102

Kuwait:
Dinaro Kuwait . . . . » 5.366,921

Laos:
Kip . . . . » 0,512

Lesotho:
Loti . . . . » 278,244

Lettonia:
Lats . . . . » 2.822,742

Libano:
Lira libanese . . . . » 1,072

Liberia:
Dollaro Liberia . . . . » 1.618,018

Libia:		
Dinaro libico	Lit.	4.195,016
Lituania:		
Litas	»	404,469
Macao:		
Pataca	»	202,165
Macedonia:		
Dinaro Macedonia	»	31,938
Madagascar:		
Franco malgascio	»	0,312
Malawi:		
Kwacha	»	38,242
Malaysia:		
Ringgit	»	425,785
Maldive:		
Rufiyaa	»	137,469
Malta:		
Lira maltese	»	4.359,786
Marocco:		
Dirham Marocco	»	177,600
Mauritania:		
Ouguiya	»	7,944
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	65,798
Messico:		
Peso messicano	»	159,167
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	283,943
Mongolia:		
Tugrik	»	1,978
Mozambico:		
Metical	»	0,140
Nepal:		
Rupia nepalese	»	23,736
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	148,051
Nigeria:		
Naira	»	73,929
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	846,850
Oman:		
Rial Oman	»	4.402,644
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	29,591
Panama:		
Balboa	Lit.	1.618,018
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	725,723
Paraguay:		
Guarani	»	0,572
Perù:		
Nuevo Sol	»	530,249
Polinesia francese:		
Franco C.F.P.	»	16,238
Polonia:		
Zloty	»	461,898
Qatar:		
Riyal Qatar	»	444,439
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	55,630
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	45,139
Romania:		
Leu	»	0,172
Russia:		
Rublo Russia	»	97,325
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	5,133
Salomone Isole:		
Dollaro Isole Salomone	»	331,728
Samoa occidentali:		
Tala	»	541,418
Sant'Elena:		
Sterlina S. Elena	»	2.747,795
São Tomè:		
Dobra	»	0,676
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	302,974
Sierra Leone:		
Leone	»	1,064
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	987,434
Siria:		
Lira siriana	»	34,984
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	10,370
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,617

Sri Lanka:
Rupia Sri Lanka .... Lit. 24,418

Sud Africa:
Rand .... » 278,244

Sudan:
Dinaro sudanese .... » 8,860

Suriname:
Fiorino Suriname .... » 4,034

Swaziland:
Lilangeni .... » 273,921

Tagikistan:
Rublo Tagikistan .... » 1,865

Taiwan:
Dollaro Taiwan .... » 48,967

Tanzania:
Scellino Tanzania .... » 2,423

Thailandia:
Baht .... » 42,536

Tonga Isola:
Pa Anga .... » 1.011,258

Trinidad e Tobago:
Dollaro Trinidad e Tobago .... » 259,235

Tunisia:
Dinaro tunisino .... » 1.507,891

Turchia:
Lira turca .... » 0,005

Turkmenistan:
Manat Turkmenistan .... » 0,311

Ucraina:
Hryvnia .... » 423,337

Uganda:
Scellino ugandese .... » 1,311

Ungheria:
Forint ungherese .... » 7,505

Uruguay:
Peso uruguaiano .... » 151,259

Uzbekistan:
Sum Uzbekistan .... » 15,302

Vanuatu:
Vatu .... » 12,528

Venezuela:
Bolivar .... » 2,837

Vietnam:
Dong .... » 0,116

Yemen Repubblica:
Rial .... Lit. 11,940

Zaire:
Nuovo Zaire .... » 0,010

Zambia:
Kwacha .... » 0,779

Zimbabwe:
Dollaro Zimbabwe .... » 46,151

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1998

Il direttore centrale: LEO

98A10219

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 novembre 1998.

Contingente, corso legale e modalità di cessione delle monete d'oro da L. 100.000 celebrative del 650º anniversario del completamento della Torre del Mangia del Palazzo pubblico di Siena.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale n. 503278 del 2 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1998, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'oro da L. 100.000 celebrative del 650º anniversario del completamento della Torre del Mangia del Palazzo pubblico di Siena;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Ritenuto di dover stabilire il contingente, il corso legale e disciplinare, la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente, in valore nominale, delle monete d'oro da L. 100.000, celebrative del 650° anniversario del completamento della Torre del Mangia del Palazzo pubblico di Siena — di cui al decreto ministeriale n. 503278 del 2 luglio 1998, indicato nelle premesse —, è determinato in L. 700.000.000 pari a n. 7.000 pezzi.

Art. 2.

Le monete d'oro da L. 100.000 di cui all'articolo precedente hanno corso legale dal 30 novembre 1998.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri, possono acquistare il 60% del contingente delle monete d'oro da L. 100.000, celebrative del 650° anniversario del completamento della Torre del Mangia del Palazzo pubblico di Siena, direttamente presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, via Principe Umberto, 4 - Roma, entro il 28 febbraio 1999 al prezzo unitario di:

a) da 1 a 100 pezzi L. 750.000;

b) oltre 100 pezzi acquistati in unica soluzione L. 720.000,

gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

Il restante 40% potrà essere acquistato alle condizioni suddette sia tramite versamento sul conto corrente postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica», piazza G. Verdi, 10 - Roma, sia tramite versamento sul conto corrente bancario n. 11000/49 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso la Banca popolare di Sondrio, coordinate: ABI 05696 CAB 03200 (dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22), agenzia Roma 11, via Carlo Alberto, 6/A - Roma.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per consentirne la vendita diretta.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10197

DECRETO 17 novembre 1998.

Contingente, modalità di cessione e corso legale delle monete d'oro da L. 50.000 celebrative dell'850° anniversario del diploma di donazione della Chiesa di San Giovanni degli eremiti in Palermo.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale n. 503271 del 2 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1998, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'oro da L. 50.000 celebrative dell'850° anniversario del diploma di donazione della Chiesa di San Giovanni degli eremiti in Palermo;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Ritenuto di dover stabilire il contingnte, il corso legale e disciplinare la prenotazine e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente, in valore nominale, delle monete d'oro da L. 50.000, celebrative dell'850° anniversario del diploma di donazione della Chiesa di San Giovanni degli eremiti in Palermo — aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale n. 503271 del 2 luglio 1998, indicato nelle premesse — è determinato in L. 350.000.000 pari a n. 7.000 pezzi.

Art. 2.

Le monete d'oro da L. 50.000 di cui all'articolo precedente hanno corso legale dal 30 novembre 1998.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri, possono acquistare il 60% del contingente delle monete d'oro da L. 50.000, celebrative dell'850° anniversario del diploma di donazione della Chiesa di San Giovanni degli eremiti in Palermo, direttamente presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, via Principe Umberto, 4 - Roma, entro il 28 febbraio 1999 al prezzo unitario di:

a) da 1 a 100 pezzi L. 375.000;

b) oltre 100 pezzi acquistati in unica soluzione L. 360.000,

gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

Il restante 40% potrà essere acquistato alle condizioni suddette sia tramite versamento sul conto corrente postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica», piazza G. Verdi, 10 - Roma, sia tramite versamento sul conto corrente bancario n. 11000/49 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso la Banca popolare di Sondrio, coordinate: ABI 05696 CAB 03200 (dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22), agenzia Roma 11, via Carlo Alberto, 6/A - g59 Roma.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per consentirne la vendita diretta.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10198

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 12 novembre 1998.

Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo speciale ricerca applicata (F.S.R.A.).

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sulla iniziativa Eureka;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi della legge n. 22/1987;

Viste le relazioni trasmesse dall'Istituto mobiliare italiano, relative ai progetti di ricerca di cooperazione internazionale presentati dalle aziende, nonché le proposte formulate nella riunione del 5 ottobre 1998 dalla Commissione tecnico-consultiva ex art. 2, comma 2, della legge n. 22/1987;

Visto il decreto ministeriale n. 2019/Ric. del 20 ottobre 1998 con il quale si approvano le proposte della commissione tecnico-consultiva relative ai progetti esaminati nella predetta riunione;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 1998 di cui al decreto direttoriale del 13 maggio 1998, n. 515/Ric. registrato alla ragioneria centrale del Ministero del tesoro presso il MURST prot. 331 del 14 maggio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987 nella forma, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

G.E.A.F. S.R.L. - Calestrano (Parma) (classificata piccola/media impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili ed eleggibili.

Progetto di ricerca: EU 1907 GEAFCAR «Nuovo sistema per la saldatura di accessori e rinforzi su tappeti termoformati per autovetture». (Pratica IMI n. 64273).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 2112,5 (duemilacentododicivirgolacinque) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 4225 milioni di cui 187/Zone non eleggibili e 4038/Zone eleggibili.

Durata della ricerca: 3 anni con inizio 3 settembre 1997.

Condizioni particolari: la stipula del contratto è subordinata all'approvazione del progetto in sede internazionale.

ST MICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: EU 1535/T508 «Sviluppo di processi avanzati misti smart power con memorie a bordo per applicazioni nel campo dell'automobile» (Pratica IMI n. 63796).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 18610,5 (diciottomilaseicentodiecivirgolacinque) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 37221 milioni.

Durata della ricerca: 4 anni e 6 mesi inizio 18 luglio 1997.

Condizioni particolari: 1) capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto Magneti Marelli S.p.a. - Milano Prat. 63797; 2) il finanziamento dei costi sostenuti successivamente al 31 dicembre 1998 sarà subordinato alla riconferma del «Medea label».

MAGNETI MARELLI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: eleggibili.

Progetto di ricerca: EU 1535/T508 «Sviluppo di processi avanzati misti smart power con memorie a bordo per applicazioni nel campo dell'automobile». (Pratica IMI n. 63796).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 560,5 (cinquecentosessantavirgolacinque) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a lire 1121 milioni

Durata della ricerca: 4 anni e 6 mesi inizio 18 luglio 1997.

Condizioni particolari:

1) Capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto ST Microelectronics S.r.l. - Agrate Brianza (Milano), prat. 63796;

2) il finanziamento dei costi sostenuti successivamente al 31 dicembre 1998 sarà subordinato alla riconferma del «Medea label».

Art. 2.

Viene dichiarata decaduta la seguente domanda di finanziamento per le motivazioni di seguito indicate:

DMC S.R.L. - Bairo (Torino).

Progetto di ricerca: EU 1773 «Magneto resistive head» (prat. 63497).

Motivazione : la società DMC è stata dichiarata «fallita» con sentenza del tribunale di Torino in data 6 luglio 1998.

Art. 3.

Le operazioni di seguito indicate sono così aggiornate o modificate:

Impresa finanziata: ENICHEM S.p.a. - Milano.

Delibera MURST: 3 luglio 1995.

Progetto di ricerca: EU 506 Recap «Recupero e riutilizzo dei materiali polimerici residui dei processi di produzione e rottamazione degli autoveicoli» (prat. 55863).

Importo massimo del contributo: lire 5.136 milioni di cui 3.122/Zone eleggibili e 2.014/Zone non eleggibili.

Viene spostata l'imputazione (da eleggibile a non eleggibile) dell'importo di L. 510.421.000 quale contributo nella spesa.

Art. 4.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate in 21283,5 milioni di lire e graveranno sulle disponibilità del F.S.R.A. per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1998

Il direttore: FASELLA

98A10184

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 12 novembre 1998.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti delle vendemmia, campagna 1998-99, per la regione Basilicata.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possoo autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Basilicata con il quale l'organo medesimo ha certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1998, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della

normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE 2240/98, n. 2640/88, n. 2238/93 nonché delle disposizioni impartite dall'ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia.

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1998-99 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Basilicata.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 novembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

98A10220

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 23 novembre 1998.

Autorizzazione alla società Filo diretto assicurazioni S.p.a., in Agrate Brianza, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a vari rami danni. (Provvedimento n. 1042).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante attuazione delle direttive 87/641 CEE e 87/344/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, di razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale n. 19665 del 20 ottobre 1993, con il quale Filo diretto assicurazioni S.p.a., con sede in Agrate Brianza (Milano), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami infortuni (limitatamente agli infortuni di viaggio e agli infortuni aeronautici, malattia (limitatamente alle malattie in corso a persone in viaggio), merci trasportate (limitatamente ai bagagli e/o effetti personali di viaggio), r.c. generale (limitatamente alla responsabilità del viaggiatore nel corso di viaggio soggiorno), perdite pecuniarie di vario genere (limitatamente alle spese di annullamento/variazione viaggio e a quelle connesse a guasto o incidente di veicoli), tutela giudiziaria (limitatamente ai rischi del turista), assistenza;

Visto il provvedimento ISVAP n. 734 del 1º dicembre 1997, recante istruzioni concernenti la classificazione nel bilancio di esercizio dei rischi relativi alle assicurazioni dei rami danni;

Vista l'istanza in data 10 luglio 1998, con la quale la società Filo diretto assicurazioni S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami corpi di veicoli terrestri (n. 3 del punto *A* della tabella allegata al decreto legislativo n. 175/1995), incendio ed elementi naturali (n. 8), altri danni ai beni (n. 9), nonché a tutti i rischi compresi nei rami infortuni (n. 1), malattia (n. 2), merci trasportate (n. 7), r.c. generale (n. 13), perdite pecuniarie di vario genere (n. 16), tutela giudiziaria (n. 17), già autorizzati;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'istituto, nella seduta del 13 novembre 1998, in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla Filo diretto assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La società «Filo diretto assicurazioni S.p.a.», con sede in Agrate Brianza (Milano), è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rami corpi di veicoli terrestri (n. 3 del punto *A* della tabella allegata al decreto legislativo n. 175/1995), incendio ed elementi naturali (n. 8), altri danni ai beni (n. 9), nonché a tutti i rischi compresi nei rami infortuni (n. 1), malattia (n. 2), merci trasportate (n. 7), r.c. generale (n. 13), perdite pecuniarie di vario genere (n. 16), tutela giudiziaria (n. 17).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A10199

PROVVEDIMENTO 23 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto della Risparmio Vita S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 1044).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e in particolare l'art. 37 prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 9 settembre 1998 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita rilasciato a Risparmio Vita S.p.a., con sede in Torino, via Alassio n. 15;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Risparmio Vita S.p.a. in data 19 maggio 1998, concernente la modifica dello statuto in ordine all'art. 5 (misura del capitale), 8 (convocazione dell'assemblea) e 16 (consiglio di amministrazione);

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale di Risparmio Vita S.p.a., con sede in Torino, con le modifiche apportate che comportano l'attribuzione, al consiglio di amministrazione, della facoltà di provvedere, entro il termine di cinque anni, ad aumentare il capitale sociale a pagamento da lire 28 miliardi a lire 43 miliardi (art. 5); la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (art. 8); la previsione che il consiglio di amministrazione duri in carica tre esercizi (art. 16).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A10229

PROVVEDIMENTO 23 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto sociale della Friuli-Venezia Giulia assicurazioni «La Carnica» S.p.a., in Udine. (Provvedimento n. 1045).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche del programma di attività e dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674 CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed in particolare l'art. 11, relativo al termine per l'approvazione del bilancio;

Visti il decreto ministeriale di ricognizione in data 26 novembre 1984, nonché i decreti ministeriali in data 15 luglio 1988 e 21 luglio 1993 concernenti le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni rilasciate alla Friuli-Venezia Giulia assicurazioni «La Carnica» S.p.a., con sede in Udine, viale Venezia n. 99;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della Friuli-Venezia Giulia assicurazioni «La Carnica» S.p.a. tenutasi il 30 ottobre 1998, nel corso della quale è stata deliberata la modifica degli articoli 5, 8, 10, 13, 19, 24, 25, 28, 29, 30, 31 e 33 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in ordine all'approvazione del testo del nuovo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Friuli-Venezia Giulia assicurazioni «La Carnica» S.p.a., con sede in Udine, con le modifiche apportate agli articoli di seguito indicati:

«Art. 5: possibilità che i certificati azionari siano sottoscritti, anche mediante riproduzione meccanica della firma, da due amministratori ovvero da un amministratore e dal direttore generale»;

«Art. 8: modifica del termine di approvazione del bilancio, entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno, quando particolari esigenze lo richiedano, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e in ottemperanza al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

«Art. 10: adeguamento al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle disposizioni in materia di rappresentanza in assemblea per le persone soggette alla potestà dei genitori»;

«Art. 13: deliberazioni di competenza dell'assemblea»;

«Art. 19: riguardante l'assistenza al presidente da parte di un segretario in sede di delibere assembleari»;

«Art. 24: concernente i poteri di cui è investito il consiglio di amministrazione per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società»;

«Art. 25: introduzione della possibilità di tenere le adunanze del consiglio di amministrazione in tele e videoconferenza»;

«Art. 28: relativo ai poteri attribuiti al direttore generale»;

«Articoli 29 e 30: concernenti i poteri di rappresentanza e firma della società»;

«Articoli 31 e 33: relativi alla compilazione dei bilanci e alla destinazione degli eventuali utili di esercizio».

Roma, 23 novembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A10230

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1996, e successive modificazioni e integrazioni, recante modi-

ficazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto la nota di indirizzo ministeriale prot. 1/98 del 16 giugno 1998 ad oggetto «legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia volte ad annullare quanto già recepito a statuto con decreto rettorale n. 247/S dell'8 giugno 1998, relativamente alle rettifiche introdotte dal punto n. 1 del decreto ministeriale 27 luglio 1997;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 102 - titolo V - facoltà di lettere e filosofia - corso di laurea in lingue e letterature straniere, viene soppresso e sostituito dal nuovo art. 102:

«Art. 102 *(Biennio comune).* — Il biennio comune prevede le seguenti nove annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una dell'area disciplinare di italianistica (letteratura italiana), cui va fatta precedere come propedeutica una prova scritta, le cui modalità sono stabilite dalla struttura competente;

una dell'area disciplinare di scienze storiche (storia medievale o moderna o contemporanea);

una dell'area disciplinare di scienze del linguaggio o dell'area disciplinare di scienze glottodidattiche;

due a scelta guidata dal consiglio della struttura competente».

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 26 ottobre 1998

Il rettore: CALZONI

98A10200

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 4 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 maggio 1997 con il quale sono state riordinate alcune scuole di specializzazione dell'area sanitaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di medicina e chirurgia in data 29 gennaio 1998, dal consiglio di amministrazione in data 19 maggio 1998 e dal senato accademico in data 12 maggio 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 102, il comma 29, concernente l'elenco delle scuole di specializzazione afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia è soppresso e sostituito dal seguente:

«29. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova sono istituite le seguenti scuole di specializzazione afferenti al settore medico:

1) Allergologia e immunologia clinica (1);

2) Anatomia patologica (1);

3) Anestesia e rianimazione (1);

4) Audiologia (2);

5) Biochimica e chimica clinica (2);

6) Cardiochirurgia (1);

7) Cardiologia, prima scuola (1);

8) Cardiologia, seconda scuola (1);

9) Chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale, prima scuola (1);

10) Chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale, seconda scuola (3);

11) Chirurgia generale, indirizzo di chirurgia d'urgenza (1);

12) Chirurgia maxillo-facciale (3);

13) Chirurgia pediatrica (1);

14) Chirurgia plastica e ricostruttiva (1);

15) Chirurgia toracica (1);

16) Chirurgia vascolare (3);

17) Dermatologia e venereologia (1);

18) Ematologia (1);

19) Endocrinologia e malattie del ricambio, prima scuola (1);

20) Endocrinologia e malattie del ricambio, seconda scuola (1);

21) Farmacologia (2);

22) Foniatria (2);

23) Gastroenterologia (1);

24) Genetica medica (2);

25) Geriatria (1);

26) Ginecologia ed ostetricia (1);

27) Igiene e medicina preventiva (1);

28) Malattie dell'apparato respiratorio (2);

29) Malattie infettive (3);

30) Medicina del lavoro (1);

31) Medicina dello sport (1);

32) Medicina di comunità (3);

33) Medicina fisica e riabilitazione (1);

34) Medicina interna, prima scuola (1);

35) Medicina interna, seconda scuola (1);

36) Medicina legale (2);

37) Medicina nucleare (1);

38) Microbiologia e virologia (1);

39) Nefrologia (2);

40) Neurochirurgia (1);

41) Neurologia (1);

42) Neuropsichiatria infantile (1);

43) Odontostomatologia (4);

44) Oftalmologia (1);

45) Oncologia (1);

46) Ortognatodonzia (2);

47) Ortopedia e traumatologia (1);

48) Otorinolaringoiatria (1);

49) Patologia clinica (1);

50) Pediatria (1);

51) Psichiatria (1);

52) Radiodiagnostica (1);

53) Radioterapia (1);

54) Reumatologia (1);

55) Scienza dell'alimentazione (1);

56) Tossicologia medica (2);

57) Urologia (1)».

---

(1) Scuola riordinata.
(2) Scuola non riordinata.
(3) Scuola di nuova istituzione.
(4) Scuola disattivata.

Art. 2.

L'art. 131, concernente la scuola di specializzazione in medicina dello sport, è soppresso e sostituito dal seguente art. 131 concernente il nuovo ordinamento della scuola di specializzazione in medicina dello sport.

«Art. 131 *(Medicina dello sport)*. — 1. La scuola di specializzazione in medicina dello sport risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della medicina dello sport, sia riguardo alla attività scolastica, che a quella amatoriale, che a quella agonistica, che a quella correttiva.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

4. Il corso ha la durata di quattro anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture delle facoltà di medicina e chirurgia e di psicologia, eventuali dipartimenti dell'area sanitaria nonché le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline, nonché altre strutture convenzionate. Sede amministrativa della scuola è la struttura cui afferisce il direttore.

6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui al precedente comma 5, è di 4 per anno, per un totale di 16 specializzandi per l'intero corso di studi.

TABELLA *A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico disciplinari.*

A. Area propedeutica, morfologica e fisiologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di base sulla struttura e funzioni degli apparati direttamente e indirettamente implicati nelle attività sportive, sulle principali correlazioni biochimiche e nutrizionali dall'età evolutiva a quella adulta con le capacità di elaborare statisticamente i dati raccolti.

Settori scientifico-disciplinari: E05A Biochimica; E06A Fisiologia umana; E06B Alimentazione e nutrizione umana; E09A Anatomia umana; F01X Statistica medica; F03X Genetica medica; F19A Pediatria generale e specialistica.

B. Area fisiopatologica e farmacologica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le principali conoscenze dei meccanismi fisiopatologici, compresi quelli connessi con la traumatologia sportiva nonché le principali cognizioni di farmacologia, terapia del dolore e tossicologia sportiva.

Settori scientifico-disciplinari: F04A Patologia generale; E07X Farmacologia; F07E Endocrinologia.

C. Area patologica e traumatologica.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le patologie di interesse internistico, cardiologico e ortopedico-traumatologico che limitano o controindicano attività fisica e sportiva. Deve inoltre conoscere gli effetti dei farmaci sulle capacità prestative con particolare riguardo agli aspetti tossicologi.

Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina interna; F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F07C Malattie dell'apparato cardiaco; F16A Malattie dell'apparato locomotore.

D. Area valutativa e medico-preventiva.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di effettuare una completa valutazione clinica e strumentale dello sportivo sia a riposo che sotto sforzo. Egli deve inoltre conoscere le principali malattie e patologie ortopediche in rapporto all'attività motoria in generale ed ai diversi sport. Deve anche apprendere le patologie correlate all'attività sportiva con finalità di prevenzione.

Settori scientifico-disciplinari: E06A Fisiologia umana; F04B Patologia clinica; F07A Medicina interna; F16A Malattie dell'apparato locomotore; F22A Igiene generale ed applicata.

E. Area terapeutica e riabilitativa.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principali concetti di pronto soccorso, terapia e riabilitazione nelle diverse lesioni traumatologiche di interesse sportivo. Deve inoltre conoscere l'influenza attività sportiva su patologie preesistenti e l'utilizzazione della medesima a fini terapeutici.

Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina interna; F08A Chirurgia generale; F16A Malattie dell'apparato locomotore; F16B Medicina fisica e riabilitativa; F21X Anestesiologia.

F. Area psicologica.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i fondamenti della psicologia applicata allo sport ed acquisire gli strumenti per una corretta valutazione dei comportamenti psicomotori e delle motivazioni alla pratica sportiva, specie in età evolutiva.

Settori scientifico-disciplinari: E06A Fisiologia umana; M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica.

G. Area organizzativa e tecnico-metodologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza dei concetti fondamentali relativamente ai seguenti ambiti: teoria del movimento e dello sport; etica sportiva; organizzazione sportiva nazionale ed internazionale; regolamentazione delle diverse specialità sportive; teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo.

Settore scientifico-disciplinare: F22A Igiene generale ed applicata.

H. Area medico-legale e assicurativa.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi della responsabilità professionale medico-sportiva nei confronti della colpa generica, della colpa specifica e della tutela dei diritti dell'atleta. Deve essere informato sulle normative della tutela assicurativa per il rischio privato sportivo nonché dei regolamenti nazionali ed internazionali delle assicurazioni a particolare tutela dell'atleta.

Settore scientifico-disciplinare: F22B Medicina legale.

TABELLA *B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve:

a) aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, i seguenti atti specialistici in strutture proprie della scuola o in strutture convenzionate, in particolare con quelle gestite dal CONI:

b) aver partecipato alla valutazione di almeno 300 giudizi di idoneità, di cui 50 derivanti dalla valutazione integrativa di esami strumentali e/o di laboratorio per problematiche in ambito cardiologico, internistico ortopedico;

c) aver partecipato alla definizione di 50 protocolli di riabilitazione post traumatica ed aver eseguito differenti tipi di bendaggi funzionali per traumi da sport;

d) aver stilato almeno 5 protocolli di osservazione diretta, effettuata presso centri sportivi amatoriali ed agonistici, centri riabilitativi e correttivi ed istituzioni scolastiche, per una corretta valutazione dei comportamenti del soggetto;

e) aver seguito almeno 20 gare, affiancando il medico addetto nella raccolta del liquido organico per l'anti-doping;

f) aver personalmente eseguito almeno 30 valutazioni funzionali ergonometriche in atleti e 5 cardiopatici e/o asmatici;

g) aver partecipato alla formulazione di almeno 30 programmi di allenamento in 4 discipline sportive (2 a prevalente attività anacoretica e 2 a prevalente attività aerobica).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il realtivo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 4 novembre 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A10231

DECRETO RETTORALE 5 novembre 1998.

Modificazioni alla statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 luglio 1996 con il quale sono state riordinate alcune scuole di specializzazione dell'area sanitaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di medicina e chirurgia in data 29 gennaio 1998, dal consiglio di amministrazione in data 19 maggio 1998 e dal senato accademico in data 12 maggio 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 102, il comma 29, concernente l'elenco delle scuole di specializzazione afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia è soppresso e sostituito dal seguente:

«29. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova sono istituite le seguenti scuole di specializzazione afferenti al settore medico:

1) allergologia e immunologia clinica (1);

2) anatomia patologica (1);

3) anestesia e rianimazione (1);

4) audiologia (2);

5) biochimica e chimica clinica (2);

6) cardiochirurgia (1);

7) cardiologia, prima scuola (1);

8) cardiologia, seconda scuola (1);

9) chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale, prima scuola (1);

10) chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale, seconda scuola (3);

11) chirurgia generale, indirizzo di chirurgia d'urgenza (1);

12) chirurgia maxillo-facciale (3);

13) chirurgia pediatrica (1);

14) chirurgia plastica e ricostruttiva (1);

15) chirurgia toracica (1);

16) chirurgia vascolare (3);

17) dermatologia e venereologia (1);

18) ematologia (1);

19) endocrinologia e malattie del ricambio, prima scuola (1);

20) endocrinologia e malattie del ricambio, seconda scuola (1);

21) farmacologia (2);

22) foniatria (2);

23) gastroenterologia (1);

24) genetica medica (2);

25) geriatria (1);

26) ginecologia ed ostetricia (1);

27) igiene e medicina preventiva (1);

28) malattie dell'apparato respiratorio (2);

29) malattie infettive (3);

30) medicina del lavoro (1);

31) medicina dello sport (1);

32) medicina di comunità (3);

33) medicina fisica e riabilitazione (1);

34) medicina interna, prima scuola (1);

35) medicina interna, seconda scuola (1);

36) medicina legale (1);

37) medicina nucleare (1);

38) microbiologia e virologia (1);

39) nefrologia (2);

40) neurochirurgia (1);

41) neurologia (1);

42) neuropsichiatria infantile (1);

43) odontostomatologia (4);

44) oftalmologia (1);

45) oncologia (1);

46) ortognatodonzia (2);

47) ortopedia e traumatologia (1);

48) otorinolaringoiatria (1);

49) patologia clinica (1);

50) pediatria (1);

51) psichiatria (1);

52) radiodiagnostica (1);

53) radioterapia (1);

54) reumatologia (1);

55) scienza dell'alimentazione (1);

56) tossicologia medica (2);

57) urologia (1).

---

(1) Scuola riordinata.
(2) Scuola non riordinata.
(3) Scuola di nuova istituzione.
(4) Scuola disattivata.

Art. 2.

L'art. 136, concernente la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, è soppresso e sostituito dal seguente art. 136 concernente il nuovo ordinamento della scuola di specializzazione in medicina legale.

«Art. 136 (*Medicina legale*). — 1. La scuola di specializzazione in medicina legale risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della medicina legale e delle assicurazioni.

La scuola di specializzazione in medicina legale articolata nei seguenti indirizzi:

a) medicina legale e delle assicurazioni;

b) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina legale.

4. Il corso ha la durata di 4 anni.

5. Concorrono al tunzionamento della scuola le strutture delle facoltà di medicina e chirurgia, giurisprudenza, scienze politiche, gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni, anatomia patologica, medicina del lavoro, anatomia umana normale, igiene, clinica ortopedica, clinica ostetrico-ginecologica, i dipartimenti di scienze neurologiche e psichiatriche, diritto pubblico, internazionale e comunitario, diritto privato e diritto del lavoro, altri eventuali dipartimenti dell'area sanitaria nonché le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline, l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L., la sanità militare, gli stabilimenti penitenziari, nonché altre strutture convenzionate. Sede amministrativa della scuola è la struttura cui afferisce il direttore.

6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui al precedente comma 5, è di 4 per anno, per un totale di 16 specializzandi per l'intero corso di studi.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area A. P*ropedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di diritto pubblico e privato, di medicina legale generale e metodologica, di semeiotica e diagnostica medico-legale, di tanatologia medicolegale, di tecnica e diagnostica anatomo-patologica, di patologia medico-legale.

Settori scientifico-disciplinari: E07X Farmacologia; F04B Patologia clinica; F06A Anatomia patologica; N01X Diritto privato, I09X Istituzioni di diritto pubblico.

Area B. *Tanatologia medico-legale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di tecnica delle autopsie e diagnostica di tanatologia medico-legale, di identificazione personale, di metodologia del sopralluogo.

Settore scientifico-disciplinare: F22B Medicina legale.

Area C. *Laboratorio medico-legale.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze di teoria e pratica di identificazione di materiale organico.

Settore scientifico-disciplinare: F22B Medicina legale.

Area D. *Ematologia forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e le tecniche di emogenetica forense (antigeni ed enzimi eritrocitari, antigeni ed enzimi leucocitari, DNA) ai fini identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali.

Settore scientifico-disciplinare: F22B Medicina legale.

Area E. *Tossicologia forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le basi dottrinali e le tecniche applicate di tossicologia forense, di tossicologia clinica, di tossicologia iatrogena, di tossicologia del lavoro, di tossicologia dello sport, di ecotossicologia.

Settore scientifico-disciplinare: F22B Medicina legale.

Area F. *Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e di medicina sociale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le attività medico-legali di competenza del Servizio sanitario nazionale (ospedali e A.S.L.), di medicina legale militare, di medicina del lavoro, di medicina sociale, di organizzazione, programmazione e informatica sanitaria.

Settore scientifico-disciplinare: F22B Medicina legale

Area G. *Medicina assicurativa.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le basi dottrinarie e le attività pratiche di medicina assicurativa degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali, delle forme di protezione sociale affidate all'INPS, dei vari rami liberamente assicurativi (vita, infortuni, responsabilità civile, malattia, responsabilità professionale, ecc.).

Settore scientifico-disciplinare: F22B Medicina legale.

Area H. *Criminologia e psicopatologia forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le tecniche e le attività pratiche concernenti la criminologia generale, la criminologia clinica, la criminologia minorile, la psicologia giudiziaria, la psicopatologia forense.

Settore scientifico-disciplinare: F22B Medicina legale.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma finale deve:

a) aver eseguito n. 50 autopsie medico-legali (nel primo biennio) e n. 100 (nel biennio ad indirizzo medico-legale) e partecipato alla fase di definizione diagnostica medico-legale nei casi suddetti;

b) aver eseguito n. 50 casi di laboratorio su materiale organico;

c) aver eseguito n. 50 accertamenti di emogenetica forense ai fini identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali;

d) aver partecipato a n. 50 accertamenti di tossicologia forense;

e) aver partecipato a n. 80 ore di esercitazioni presso strutture medico-legali del Servizio sanitario nazionale, e di ospedali classificati aziende autonome, a n. 40 ore di esercitazioni presso strutture medico--legali militari, a n. 30 casi di medicina del lavoro;

f) aver effettuato n. 40 ore di esercitazioni presso strutture medico-legali dell'I.N.A.I.L., n. 40 ore presso strutture medico-legali dell'I.N.P.S.;

g) aver partecipato alla disamina di n. 80 casi di criminologia e di psicopatologia forense.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 5 novembre 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A10185

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 3 novembre 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Hedi Ayache console generale della Repubblica tunisina a Palermo.

98A10201

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 novembre 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1686,72
ECU	1946,64
Marco tedesco	990,09
Franco francese	295,27
Lira sterlina	2797,26
Fiorino olandese	878,13
Franco belga	47,997
Peseta spagnola	11,640
Corona danese	260,36
Lira irlandese	2460,92
Dracma greca	5,894
Escudo portoghese	9,653
Dollaro canadese	1105,39
Yen giapponese	13,795
Franco svizzero	1198,38
Scellino austriaco	140,72
Corona norvegese	224,66
Corona svedese	206,79
Marco finlandese	325,63
Dollaro australiano	1074,27

98A10264

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Opera assistenza malati impediti (O.A.M.I.)», in Firenze

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1998, sono state approvate le modifiche dello statuto dell'associazione «Opera assistenza malati impediti (O.A.M.I.)», che pertanto assume la denominazione «Opera assistenza malati impediti (O.A.M.I.) - ONLUS», con sede in Firenze, deliberate dall'assemblea straordinaria con atto pubblico del 31 maggio 1998 a rogito del dott. Fabio Milloni, notaio in Arezzo.

98A10186

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento della sede legale della società European Trust - Società fiduciaria a r.l., in Roma, e conferma alla stessa dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1998, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stato modificato il decreto interministeriale 16 aprile 1987, con il quale la società «European Trust - Società fiduciaria a r.l.», con sede legale in Roma c.f. 07575380584 — attualmente iscritta al registro imprese presso la camera di commercio di Brescia al n. 50318/1998 (BS 1998-50318) — è stata autorizzata ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, nella parte relativa alla sede legale, trasferita da Roma a Brescia.

98A10187

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Trasferimento del portafoglio assicurativo della società REM Vie alla società Serena - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Torino.

L'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dà notizia che, con provvedimento del 28 ottobre 1998 pubblicato nel Journal Officiel della Repubblica francese del 31 ottobre 1998, il Ministere de l'économie et des finances ha approvato il trasferimento alla società Serena - Compagnia di assicurazioni

e riassicurazioni S.p.a., con sede sociale in Torino, via Sant'Agostino n. 5 - c.a.p. 10122, del portafoglio dei contratti con i diritti e le obbligazioni che ne derivano, sottoscritti in Italia dalla società di assicurazione REM Vie, con sede sociale in 75009, Paris, 32, rue de Magador.

Il trasferimento, autorizzato come sopra ed effettuato con l'assenso dell'ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica italiana possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

98A10202

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 1729 del 12 novembre 1998, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Monteco» - Soc. coop. a r.l., con sede in Baselga di Piné, fraz. Montagnaga, via 4 Novembre, 9, ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 2544 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando il liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Cipolla di Trento, via Malvasia, 101.

Con deliberazione n. 1730 del 12 novembre 1998, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Cooperativa Edilizia Anturium Lavinia» - Soc. coop. a r.l., con sede in Rovereto, via Bezzi, 20, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando il liquidatore nella persona del dott. Giorgio Fiorini di Rovereto, piazza D. Chiesa, 13.

98A10188

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI

Approvazione del progetto di 2ª variante al piano regolatore territoriale del consorzio per lo sviluppo industriale di Bari - agglomerato di Molfetta.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione del 2 giugno 1998, n. 246/98/N.P., è stato stabilito:

di prendersi atto dell'intervenuto accoglimento da parte della regione Puglia della proposta di 2ª variante del piano regolatore territoriale del consorzio per lo sviluppo industriale di Bari, riguardante l'agglomerato industriale di Molfetta;

che i piani regolatori intercomunali, i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione dei comuni consorziati dovranno uniformarsi al presente piano regolatore territoriale, come variato, ai sensi della legislazione vigente;

che le norme tecniche di attuazione, come variate, hanno validità ed efficacia nell'agglomerato industriale di Molfetta.

98A10203

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle finanze 3 novembre 1998 concernente: «Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di settembre 1998 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 7 novembre 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 28, seconda colonna, in corrispondenza della quotazione della rupia nepalese, dove è riportata la cifra: «Lit. *26,644*», leggasi invece: «Lit. *24,644*».

98A10222

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 9 luglio 1998 concernente: «Individuazione delle aree urbane svantaggiate ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4 (Credito d'imposta). (Deliberazione n. 75/98)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 30 settembre 1998).

Nell'allegato *A* alla deliberazione citata in epigrafe, riportato a pag. 50, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla voce "Circoscrizioni", dove è riportato: «*XXX* - "San Giovanni a Teduccio"...», leggasi: «*XX* - "San Giovanni a Teduccio"...».

98A10221

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... **L. 484.000**
- semestrale ... **L. 275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... **L. 396.000**
- semestrale ... **L. 220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... **L. 110.000**
- semestrale ... **L. 66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... **L. 102.000**
- semestrale ... **L. 66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... **L. 260.000**
- semestrale ... **L. 143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... **L. 101.000**
- semestrale ... **L. 65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... **L. 254.000**
- semestrale ... **L. 138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... **L. 1.045.000**
- semestrale ... **L. 565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... **L. 935.000**
- semestrale ... **L. 495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L. 1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L. 1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L. 4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 451.000**
Abbonamento semestrale	**L. 270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 7 8 0 9 8 *

L. 1.500